



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via IV Novembre**

Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (Milano)

Codice meccanografico: MIIC8FL00E - Tel 02-93263551 fax 02-93263555

e-mail: MIIC8FL00E@PEC.ISTRUZIONE.IT, [MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT)

[www.icsvia4novembre.gov.it](http://www.icsvia4novembre.gov.it)

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità dal Comitato di valutazione nella sua prima seduta il 20 aprile 2016.

### **Premessa**

Il Comitato per la valutazione dei docenti, già istituito dall'art. 11 del Dlgs 16 aprile 1994 n. 297, è stato riformato e investito di nuovi compiti ai sensi del comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

### **Art 1 – Compiti del comitato**

Il Comitato svolge, con diversa composizione, diversi compiti.

- I) Nella composizione prevista all'art. 2 il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- II) Con la sola presenza del dirigente scolastico, dei docenti di cui all'art 2 lettera a), nonché del docente cui sono affidate le funzioni di *tutor*, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
- III) Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente il comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del Dlgs n. 297.

### **Art. 2 – Composizione e durata**

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

### **Art 3 – Convocazione delle sedute**

Le riunioni del Comitato di valutazione dei docenti sono convocate per iscritto dal presidente almeno sette giorni prima della data fissata.

### **Art 4 – Validità delle sedute e deliberazioni**

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni da assumere vengono proposte al Comitato dal Presidente in modo che si possa esprimere su di esse un voto favorevole o contrario.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Art 5 – Verbalizzazione e pubblicità**

Ciascuna riunione del Comitato viene verbalizzata.

Nella prima seduta del Comitato il presidente nomina tra i rappresentanti dei docenti un segretario, cui è affidato il compito della verbalizzazione.

I criteri per la valorizzazione del merito del personale docente individuati dal Comitato sono pubblicati sul sito e all'albo dell'Istituto.

Il Comitato può decidere di volta in volta la pubblicazione dei verbali delle proprie sedute.

L'accesso agli atti è possibile secondo le previsioni di legge.

All'ordine del giorno degli organi collegiali previsti durante il periodo di lavoro del Comitato verrà iscritta l'informazione sullo stato di avanzamento di tale lavoro.

### **Art 6 – Assenza di compenso**

Secondo la previsione della Legge, ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.